DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

O R I G I N A L E

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE A SERVIZIO DEI COMUNI DELL'AREA VASTA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (ART. 1, COMMA 44 LEGGE 56/2014).

Nr. Progr. **22**

Data **29/04/2022**

Seduta NR. **4**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 29/04/2022 alle ore 17:00

*Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE NELLA SALA CONSILIARE, oggi **29/04/2022** alle ore **17:00** in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.*

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*	*Cognome e Nome*	*Pre.*
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	N
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	DONADONI DANIELE GIUSEPPI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	N		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	N		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
Totale Presenti: ***14***			*Totali Assenti:* ***3***		

Assenti Giustificati i signori:
DIANESE DANIELE; PIRAZZINI ANGELO; LUONI MASSIMO LUIGI

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , .

OGGETTO:
APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE A SERVIZIO DEI COMUNI DELL'AREA VASTA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (ART. 1, COMMA 44 LEGGE 56/2014).

Alle ore 17.50 si assentano i Consiglieri Pirazzini e Dianese, per cui risultano n. 14 Consiglieri presenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i comuni interessati la città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

Premesso inoltre:

- che l'art.30 del T.U.E.L. , approvato con D.lvo 18 agosto 2000 n.267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città Metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

- che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

- che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico";

- che l'art.15 della legge 8 agosto 1990 n.241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Visto il precedente schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano R. G. n. 3/2019 del 30/01/2019 e, di seguito, approvato dal Comune di Busto Garolfo (Mi) giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 08 del 11/03/2019;

Recepita la comunicazione trasmessa a cura della Città Metropolitana di Milano – ufficio unico concorsi - in data 05/04/2022 a mezzo della quale veniva richiesto di approvare il nuovo schema di convenzione, considerata la scadenza della precedente convenzione come approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 del 11/03/2019 (durata triennale) e vista altresì la necessità di recepire alcune modifiche apportate al testo della precedente convenzione (in particolare l'introduzione degli articoli 4 bis e 5 bis);

Visto, pertanto, lo schema della nuova convenzione in oggetto, che della presente deliberazione forma parte integrante e sostanziale, già adottato dal Consiglio Metropolitano con deliberazione rep. n.. 11/2022 nella seduta del 30 marzo 2022;

Recepito il parere favorevole in merito all'approvazione della proposta in questione, come espresso dal Revisore dei Conti (parere allegato alla presente deliberazione);

Ritenuto, pertanto, di approvare l'allegato schema di convenzione e per l'effetto delegare alla Città Metropolitana di Milano, l'esercizio della funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della Legge n.56/2014, ciò anche al fine di conseguire economie di scala e di scopo;

Atteso che, laddove si appalesasse la necessità di richiedere l'indizione di un concorso e, di conseguenza, di dover corrispondere le spese per il compenso da riconoscere ai commissari di concorso, nonché la quota di euro 500,00 in ragione di ogni unità da assumere, come previsto all'articolo 5 dello schema di convenzione trasmesso dalla Città Metropolitana di Milano (il quale prevede, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la riduzione del 50% rispetto alla quota convenzionalmente stabilita e pari ad € 1.000,00) si provvederà ad assumere, con idoneo atto, il necessario impegno di spesa riveniente dalla procedura di che trattasi;

Considerato che la costituzione dell'ufficio unico concorsi consentirà vantaggi per i comuni aderenti in termini di risparmi di spesa e garantirà una migliore competizione e selezione degli aspiranti a posti nella pubblica amministrazione locale a tutto vantaggio degli enti locali stessi;

Visto lo Statuto Comunale;

Riscontrata, altresì, la propria competenza, ai sensi dell'art.42, comma 2, del TUEL;

Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio interessato;
Acquisito sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art.49 comma 1 del TUEL, dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Preso atto dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario comunale;

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto si intende deliberare con il presente provvedimento, rendendolo immediatamente eseguibile;

Tutto ciò premesso e considerato,

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di approvare l'allegato schema di convenzione, regolante i rapporti tra la Città Metropolitana ed i Comuni, per la delega dell'esercizio della funzione di organizzazione e

gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della Legge n.56/2014.

2. di delegare, per l'effetto alla Città Metropolitana di Milano, la funzione di organizzazione e gestione dei concorsi e delle procedure selettive ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1, comma 44, della Legge n.56/2014.

3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione, in rappresentanza e nell'esclusivo interesse dell'Ente, della deliberata convenzione; con facoltà di apportare in sede di stipula quelle modifiche, non sostanziali, che si rendessero necessarie ed utili per la piena e migliore esecuzione del presente atto, con promessa di rato e valido;

4. di dare atto che, laddove si appalesasse la necessità di richiedere l'indizione di un concorso e, di conseguenza, di dover corrispondere le spese per il compenso da riconoscere ai commissari di concorso, nonché la quota di euro 1.000,00 in ragione di ogni unità da assumere, come previsto all'articolo 5 dello schema di convenzione trasmesso dalla Città Metropolitana di Milano, si provvederà ad assumere, con idoneo atto, il necessario impegno di spesa riveniente dalla procedura di che trattasi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di dare immediata attuazione a quanto deliberato con il presente provvedimento, rendendolo immediatamente eseguibile;

Visto il 4° comma, dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano, dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Alle ore 18.00 rientra il Consigliere Dianese, per cui risultano presenti n. 15 Consiglieri Comunali.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 22 DEL 29/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

O R I G I N A L E

Numero Delibera **22** del **29/04/2022**

OGGETTO

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO ED IL COMUNE DI BUSTO GAROLFO (MI) PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE A SERVIZIO DEI COMUNI DELL'AREA VASTA DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO (ART. 1, COMMA 44 LEGGE 56/2014).

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 15/04/2022

IL RESPONSABILE DI AREA

Dott.ssa ROSSANA ARNOLDI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Fascicolo 2.8\2022\1

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO E IL COMUNE DI _____, PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI ORGANIZZAZIONE DEI CONCORSI E DELLE PROCEDURE SELETTIVE DEL PERSONALE (ART. 1, COMMA 44, LEGGE 56/2014).

* * *

L'anno duemilaventidue, addì _____ del mese di _____,

TRA

La Città metropolitana di Milano, codice fiscale …… legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore sig. ……, nato a ……il ……. il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto metropolitano ed in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio metropolitano n. ...del …… del……, esecutive ai sensi di legge;

E

Il Comune di ……. codice fiscale ……. legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore sig. ……, nato a …… il ……, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal TUEL, dallo Statuto comunale ed in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del ……, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

che l'art. 17, comma 1, lettera c) della legge 7 agosto 2015, n. 124 concernente le "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" prevede, tra i criteri ed i principi che devono ispirare il Governo nella redazione dei decreti legislativi, per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche in corso di emanazione, la "gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale";

che il comma 44 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede che "d'intesa con i Comuni interessati la Città metropolitana può esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";

che l'art. 30 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 consente agli enti locali, Comuni e Province [e Città metropolitane] di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

che in particolare il 4° comma dell'articolo richiamato prevede che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

che il comma 50 dell'articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56 in tema di riordino degli enti di area vasta prevede "alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico";

che l'art. 15 della legge 8 agosto 1990 n. 241 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

CONSIDERATO

che gli enti sottoscrittori della convenzione per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive, enti tutti ricompresi nel territorio di competenza della Città metropolitana di Milano, ritengono maggiormente funzionale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali delegare alla Città metropolitana l'espletamento delle funzioni di organizzazione di concorsi e procedure selettive;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Finalità

La presente convenzione assolve allo scopo di provvedere in forma associata all'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive ricorrendo all'Ufficio Unico Concorsi (di seguito anche "Ufficio") costituito presso la Città metropolitana ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 44, della legge n.56/2014.

Con il presente atto il Comune di **_____,** (di seguito "ente delegante") ricompreso nel territorio della Città metropolitana di Milano, delega alla Città metropolitana di Milano, l'esercizio delle funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive.

Le funzioni e i servizi oggetto della presente convenzione consistono nella gestione dei rapporti con gli Enti deleganti, l'organizzazione e gestione delle procedure di concorso, dall'indizione fino all'approvazione della graduatoria e la rimessione degli atti all'Ente delegante per la stipula del contratto individuale di lavoro.

La gestione associata riguarda le procedure di concorso relative alle assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, a tempo determinato afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ed anche le assunzioni con contratto di formazione lavoro.

La presente convenzione non si applica alle procedure finalizzate alle selezioni del personale con qualifica dirigenziale, nonché alle selezioni indette ai sensi degli artt. 90 e 110 del TUEL, alle selezioni per assunzioni a tempo determinato diverse da quelle attinenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ed alle assunzioni mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dai Centri per l'impiego (per le categorie A e B1).

Restano di esclusiva competenza dell'ente delegante sia la fase che precede l'indizione del concorso (programmazione dei fabbisogni, individuazione delle categorie e del profilo professionale, ecc..) sia la fase che segue (quali visita medica, stipula del contratto individuale di lavoro, ed ogni altro adempimento inerente e conseguente).

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza dell'ente aderente:

- la programmazione, nel rispetto delle previsioni di legge, dei fabbisogni assunzionali;

- l'individuazione delle categorie e dei profili professionali da assumere;
- l'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso;
- l'assunzione dei vincitori mediante la stipula del contratto individuale di lavoro (e gli adempimenti presupposti, quali le acquisizioni documentali propedeutiche, la visita medica, e gli adempimenti inerenti e conseguenti, quali denuncia INAIL, ecc.)

Art. 2 Gestione procedura concorsuale

La Città metropolitana, a mezzo del proprio Ufficio, cura la gestione della procedura di concorso e, in particolare, svolge le seguenti attività:

- predispone il bando di concorso;
- provvede all'indizione del bando di concorso ed alla pubblicazione, all'Albo Città metropolitana, sulla Gazzetta Ufficiale serie concorsi – per estratto - e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia; cura altresì le eventuali comunicazioni al portale del reclutamento "inPA" del Dipartimento della Funzione Pubblica;
- nomina la commissione esaminatrice (nel rispetto dei criteri di rotazione);
- cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di concorso in tutte le sue fasi, ivi compresa la verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ai fini dell'ammissione alla selezione;
- espleta il concorso (privilegiando la modalità "per soli esami");
- provvede alla formazione della graduatoria del concorso (rimettendo all'ente delegante per l'assunzione);
- cura gli eventuali contenziosi insorti in relazione alla procedura di concorso;
- cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2.

In caso di assunzione mediante "contratto di formazione lavoro" la Città Metropolitana, nell'interesse dei Comuni, cura la formazione di base dei neo-assunti, in conformità al progetto approvato.

Art. 3 Funzioni

Le funzioni di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive dei Comuni sono svolte dalla Città metropolitana di Milano.

Le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Unico Concorsi sono svolte da un dirigente dell'ente, che assume la responsabilità dei relativi procedimenti di selezione, in ciò coadiuvato da un dipendente titolare di posizione organizzativa.

La dotazione dell'unità organizzativa competente in materia di concorsi potrà essere integrata con personale distaccato temporaneamente dagli enti deleganti alla presente convenzione nel rispetto delle norme vigenti e previo accordo tra la Città metropolitana e l'ente interessato.

In aggiunta all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, per le comunicazioni inerenti le funzioni di cui alla presente convenzione viene istituito apposito indirizzo di posta elettronica ordinaria ufficiounicoconcorsi.formazione@cittametropolitana.milano.it, nonché un portale a ciò dedicato accessibile dalla home page del sito della Città metropolitana per la condivisione e lo scambio di informazioni tra enti.

Le comunicazioni tra enti avvengono in modalità telematica.

Art. 4 Svolgimento procedure concorsuali

Le procedure di concorso si svolgeranno come di seguito descritto.

Ciascun ente delegante, tenuto conto dei rispettivi fabbisogni di personale, comunica alla Città metropolitana il contingente di personale che intende assumere, specificando la categoria ed il profilo professionale.

A tal fine gli enti aderenti si impegnano a trasmettere alla Città metropolitana copia della sezione dei rispettivi DUP relativa alla programmazione delle assunzioni entro 30 giorni dall'adozione.

Eventuali variazioni agli atti di programmazione come sopra adottati dagli enti dovranno essere tempestivamente trasmesse alla Città metropolitana.

In coerenza con gli atti di programmazione adottati, l'ente aderente provvede a trasmettere alla Città metropolitana la richiesta di avvio della procedura di concorso, unitamente alla dichiarazione di avere proceduto, con esito infruttuoso, all'esperimento della mobilità propedeutica all'indizione del concorso, ovvero di intendere di procedere in deroga qualora previsto dalla normativa vigente.

La Città metropolitana provvede, di norma:

- nel mese di marzo a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/1;
- nel mese di luglio a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/5;
- nel mese di ottobre a bandire i concorsi le cui richieste siano state trasmesse dai comuni entro il 31/8.

Al tal fine il Responsabile dell'Ufficio della Città metropolitana può promuovere intese tra gli enti ai fini dell'aggregazione della domanda e della omogeneizzazione dei profili professionali tra gli enti.

È facoltà della Città metropolitana provvedere ad esperire un unico concorso per tutti gli enti interessati ad una stessa selezione, distinta per ciascuna categoria e profilo professionale. In relazione alle esigenze di efficacia della procedura e sulla base delle richieste pervenute, il responsabile del procedimento valuta anche se bandire concorsi per i soli Comuni convenzionati.

Nel caso di concorso condiviso tra diversi enti, i concorrenti utilmente collocati in graduatoria, all'uopo interpellati seguendo l'ordine di graduatoria, esprimeranno la propria preferenza tra le diverse sedi messe a concorso. In assenza di preferenza, si procederà con l'estrazione e nel caso in cui un candidato risultato idoneo non accetti una delle sedi rimaste a disposizione, lo stesso uscirà definitivamente dalla graduatoria.

Completata la procedura di concorso, l'Ufficio della Città metropolitana può mettere a disposizione degli enti che lo richiedano copia del verbale di concorso e delle successive comunicazioni effettuate con i candidati, ai fini degli atti consequenziali.

È rimessa alla valutazione del Comune procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro in pendenza del termine per le eventuali impugnative.

È onere dei Comuni trasmettere all'Ufficio Unico Concorsi comunicazione di avvenuta assunzione dei candidati assegnati, così come eventuali rinunce, al fine di permettere l'aggiornamento costante e tempestivo delle graduatorie. Tale obbligo permane per tutta la durata di validità delle graduatorie.
Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, l'Ufficio della Città metropolitana potrà anche chiedere chiarimenti, integrazioni, modifiche ed approfondimenti agli enti deleganti.

Art. 4 bis Selezioni particolari

Nei casi di estrema urgenza e per motivate ragioni, qualora la programmazione definita da Città metropolitana non sia compatibile con le proprie esigenze gestionali o gli esiti di una procedura non abbiano soddisfatto i fabbisogni espressi, è fatta salva la possibilità del singolo Comune di provvedere in autonomia a bandire e gestire ulteriori procedure concorsuali.

Art. 5 Spese concorsuali

La Città metropolitana provvede a mettere a disposizione le attrezzature e le risorse umane necessarie per le attività oggetto della presente convenzione; per l'effetto l'eventuale tassa di concorso è riscossa dalla Città metropolitana ed affluisce al bilancio della Città metropolitana.

Restano a carico dei comuni deleganti le spese per l'eventuale noleggio di spazi idonei per lo svolgimento della selezione, qualora non ci fossero immobili della Città metropolitana utilizzabili allo scopo o eventualmente spazi comunali messi a disposizione.

Le somme dovute alla Città metropolitana a tale titolo saranno comunicate ai Comuni interessati prima dell'indizione della selezione. Il Comune provvede al pagamento della propria quota entro 30 gg. dalla relativa comunicazione. In caso di svolgimento di un concorso per più enti, le spese verranno ripartite tra questi in relazione al numero di posti messi a bando da ciascuno di essi.

Restano altresì a carico di ciascun ente interessato le spese per il compenso da corrispondere ai commissari di concorso, da calcolarsi secondo le tabelle ministeriali, nonché la quota di € 1.000,00 in ragione di ogni unità da assumere, fino ad un massimo di € 2.500,00 per ogni selezione.
Dette quote sono ridotte del 50% per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
La quota potrà altresì essere ridotta dell'importo forfettario di € 500,00 qualora gli enti mettano a disposizione propri spazi per lo svolgimento delle prove.

Gli importi dovuti sono da versare mediante bonifico bancario sul CONTO DI TESORERIA UNICA PRESSO LA BANCA D'ITALIA: N. 0060133.

I Comuni devono inoltre trasmettere all'Ufficio Unico comunicazione degli estremi dell'impegno di spesa e relativo mandato di spesa.

Art. 5 bis Attinzione altre graduatorie

I fabbisogni di personale di ciascun ente potranno essere coperti anche mediante altre graduatorie in possesso di Città metropolitana in corso di validità, relative a candidati idonei di tutti i concorsi precedentemente svolti. In tali casi occorrerà acquisire il previo assenso da parte di Città metropolitana e/o dei Comuni per i quali il concorso è stato indetto, nell'ottica peraltro

di favorire lo scorrimento e l'impiego delle graduatorie stesse, sulla base della normativa vigente.

Per ricorrere a suddette graduatorie è necessario effettuare richiesta scritta tramite email (PEC o ordinaria) all'Ufficio Unico.

L'Ufficio provvederà a contattare, seguendo l'ordine di posizionamento in graduatoria, i candidati risultati idonei, al fine di individuarne disponibili ad un colloquio conoscitivo finalizzato ad un'eventuale assunzione presso l'ente richiedente.

Laddove si proceda con la relativa assunzione, lo stesso uscirà definitivamente dalla graduatoria; in caso contrario, il candidato rimarrà in graduatoria per ulteriori eventuali successive chiamate da parte di Città metropolitana o di altri enti interessati.

Per ogni unità assunta, tramite utilizzo della relativa graduatoria, è previsto il rimborso come disciplinato all'art. 5 della presente convenzione.

Art. 6 Ente delegante

L'ente delegante è mero beneficiario delle procedure indette ed espletate dalla Città metropolitana ed è vincolato alle vicende anche giudiziarie della procedura concorsuale, sicché, mentre gli effetti e i risultati di questa sono imputati ai singoli Comuni, l'imputazione formale degli atti, rilevante ai fini della notifica del ricorso impugnatorio, ricade sulla Città metropolitana, contraddittore necessario dello stesso ricorso, in quanto competente in via esclusiva all'indizione, regolazione e gestione del concorso e responsabile dello stesso.

La Città metropolitana si costituisce nelle cause di che trattasi a mezzo della propria Avvocatura.

Le spese di giudizio, i compensi professionali, e gli oneri accessori, in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Comune nel cui interesse è stato indetto e celebrato il concorso, sempreché la soccombenza non sia esclusivamente imputabile alla Città metropolitana.

Art. 7 Durata convenzione

La presente convezione ha durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Non è ammesso il recesso anticipato per i primi due anni di validità della presente convenzione, salvo cause comprovate di necessità.

Art. 8 Adesione

La convenzione è aperta all'adesione di tutti gli enti locali appartenenti al territorio della Città metropolitana di Milano.

Art. 9 Incontri

Entro il 30 aprile di ogni anno, e ogni qualvolta lo dovessero richiedere almeno 1/5 dei Sindaci sottoscrittori della convenzione, il Sindaco della Città metropolitana o consigliere delegato convoca incontri tra tutti gli enti deleganti alla presente convenzione per consultazioni in merito all'andamento della gestione della funzione associata in oggetto.

Art. 10 Modifiche

In caso di entrata in vigore di leggi che dovessero incidere sulle modalità di esercizio della funzione oggetto della presente convenzione, le parti possono incontrarsi per una verifica in ordine all'attuazione e per apportare alla convenzione le modifiche che si dovessero rendere necessarie.

Art. 11 Controversie

Qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione è devoluta al Foro di Milano.

Art. 12 Norma finale

Per quanto non qui previsto, si fa rinvio alle norme in materia di enti locali ed in materia di concorsi pubblici.

In sede di prima applicazione, entro 30 gg. dalla sottoscrizione della presente convenzione ciascun ente aderente comunica alla Città metropolitana le assunzioni che intende effettuare nell'anno in corso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

(data)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco della Città metropolitana di Milano

Il Sindaco del Comune di _____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

COMUNE DI BUSTO GAROLFO - Protocollo n. 0008500 del 08/04/2022

COMUNE DI BUSTO GAROLFO
Città Metropolitana di Milano

Oggetto: Convenzione tra Città Metropolitana di Milano e il Comune di Busto Garolfo (Mi) per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale (art. 1 comma 44 Legge 56/2014);

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Vista la proposta deliberativa avente per oggetto "Approvazione nuovo schema di convenzione tra la Città Metropolitana di Milano e il Comune di Busto Garolfo (Mi) per l'esercizio della funzione di organizzazione dei concorsi e delle procedure selettive del personale a servizio dei Comuni dell'Area vasta della Città Metropolitana di Milano (art. 1 comma 44 Legge 56/2014)";

Visto lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale della proponenda deliberazione;

Visto l'art. 239, comma 1, lett. B) del Decreto Legislativo n. 267/2000, il quale stabilisce che l'organo di revisione esprime il proprio parere sulle modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal competente Responsabile di Area;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Per l'adozione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Busto Garolfo, lì 07/04/2022

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Giorgio Bruschi